



Roma, 1 marzo 2022

Al Sottosegretario di Stato  
con delega ai Vigili del Fuoco  
**On.le Carlo SIBILIA**

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**Prefetto Laura LEGA**

Al Capo del C.N.VV.F.  
**Ing. Guido PARISI**

E p.c. All'Ufficio garanzie e diritti sindacali  
**Dott. Bruno STRATI**

**Oggetto: Inquadramento economico nella qualifica di Primo Dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a partire dal 1 gennaio 2011. Taglio della retribuzione tabellare.**

Il Dipartimento VVFSADC ha inquadrato nel ruolo di primo dirigente 31 funzionari direttivi, con decorrenze 1 gennaio 2011 e 1 gennaio 2012, conferendogli incarichi di funzione e giustamente riconoscendogli la retribuzione per la nuova qualifica prevista dal CCNL, sia tabellare, sia accessoria.

Successivamente però, nel corso del 2017, ha richiesto in merito un parere al MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e questo ha comunicato una propria diversa interpretazione del D.L. 78/2010, secondo la quale la nomina a Primo Dirigente del Corpo Nazionale si configurerebbe come una mera "progressione di carriera", quindi soggetta al blocco degli effetti economici disposto dal DL 78/2010.

Di conseguenza, la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, stravolgendo le precedenti determinazioni basate sulle note pronunce giurisprudenziali del TAR Sicilia e del Consiglio di Stato in ricorsi promossi da due dirigenti VVF, ha comunicato ai 31 colleghi la rideterminazione del loro trattamento economico, con l'arretramento "ex tunc" dello stipendio tabellare da quello dei primi dirigenti a quello della precedentemente ricoperta qualifica di Direttore Vice Dirigente.

E quindi, pochi giorni fa, dopo oltre 5 anni sono stati notificati ai colleghi i Decreti di rideterminazione del trattamento economico fondamentale dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 (temine di applicazione del DL 78/2010), l'attribuzione di assegni una tantum solo molto parzialmente perequativi e comunicando a ciascuno le ingenti somme da restituire.

Riteniamo che questo cambio di interpretazione giuridica dell'applicabilità a queste nomine del DL 78/2010, pur se basata su una interpretazione del MEF, sia illegittima e inopportuna perché contrastante con due precedenti interpretazioni giurisprudenziali per fatti analoghi in cui l'Amministrazione è stata soccombente.



Ci chiediamo inoltre perché i 31 dirigenti del Corpo Nazionale non siano stati messi al corrente per tempo delle ulteriori iniziative avviate dall'Amministrazione, così che essi potessero meglio valutare il fatto e adottare azioni in difesa dei propri diritti e perché essi, al contrario, siano stati ancora oggetto di queste iniziative da parte del Dipartimento che ha cercato nuovi pareri del MEF per sovvertire la realtà dei fatti che, come indicato nelle sentenze sopra citate, aveva riconosciuto i diritti dei neo dirigenti.

Ribadiamo infatti che:

- 1) la promozione da Direttore Vice Dirigente a 1<sup>a</sup> Dirigente avviene mediante selezione dei funzionari in possesso dei pre-requisiti, tramite scrutinio per merito comparativo, frequentazione del corso di formazione e superamento dell'esame finale; percorso che esclude qualsiasi profilo di automatismo nella nomina;
- 2) la promozione a 1<sup>a</sup> Dirigente prevede il mutamento del ruolo di appartenenza secondo quanto previsto dall'art. 39 del D.L.vo 217/2005, così come modificato dal D.L.vo 127/2018. Infatti il personale direttivo appartiene al ruolo dei direttivi, mentre il personale dirigente appartiene al ruolo dei dirigenti;
- 3) il mutamento del regime contrattuale che prevede la non corresponsione al dirigente del trattamento economico accessorio (straordinari e servizi a pagamento) riconosciuto ai direttivi (onnicomprendività della retribuzione);
- 4) l'assegnazione ad una nuova sede, che per tutti i 31 colleghi è stata diversa da quella di provenienza;
- 5) l'attribuzione di mansioni diverse e superiori, tutte escluse per il profilo professionale del funzionario Direttivo (funzione di datore di Lavoro ex lege 81/2008; responsabile delle relazioni sindacali; responsabile della prevenzione degli incendi e del Soccorso tecnico in provincia; funzionario Delegato (fino al 2014).

Quanto sopra indicato, fa comprendere come la loro promozione non può essere considerata una progressione di carriera ma un vero e proprio cambiamento del rapporto di lavoro, chiaramente inquadrabile in quella "attribuzione di funzioni diverse in corso d'anno" che è espressamente tutelata nel D.L. 78/2010 escludendola dal congelamento della dinamica retributiva. Altrimenti quali altri sarebbero, nel Corpo Nazionale, gli "eventi straordinari della dinamica retributiva" che l'art. 9 del DL 78 esclude dal blocco?

Inoltre, queste richieste di restituzioni, prospettate nel 2017 e concretizzatesi solo in questi giorni, determinerebbero un doppio danno economico ai colleghi, sia per averli riportati alla retribuzione tabellare percepita del 2010, sia per aver precluso loro lo svolgimento delle attività a pagamento e degli straordinari che invece erano riconosciuti al ruolo direttivo.

Chiediamo quindi che stavolta l'Amministrazione non si schieri contro i suoi dirigenti, come fatto in casi precedenti, ma sia invece al fianco dei 31 colleghi. Dal nostro canto le scriventi OO.SS. li assisteranno con ogni mezzo e con ogni supporto possibile nel contenzioso in corso.

FP CGIL VVF

Mauro **GIULIANELLA**

FNS CISL

Massimo **VESPIA**

CONFISAL VVF

Franco **GIANCARLO**

---

**Coordinamento nazionale e Segreterie nazionali**

**Fp Cgil VVF - FNS Cisl - Confisal VVF**